

CAMERA DEI DEPUTATI N. 594

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIZZINATO, GHEZZI, INNOCENTI, LARIZZA, REBECCHI, SANNA,
TURCO, MELILLA, PREVOSTO, MUSSI, DALLA CHIESA CURTI**

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 15 febbraio 1974, n. 36, ha stabilito che, ai lavoratori dipendenti da enti o imprese private il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi di carattere politico, religioso o sindacale, nel periodo 1° gennaio 1948-7 agosto 1966 (quando cioè non esistevano le garanzie introdotte con la legge sulla giusta causa nei licenziamenti e con lo Statuto dei diritti dei lavoratori) è consentita, a domanda e previa documentazione probante, la ricostruzione della propria posizione assicurativa ai fini pensionistici.

Le domande di ricostruzione assicurativa presentate nel biennio che va dalla data di entrata in vigore della legge al 20 marzo 1976 sono state 17.819 e 14.440 quelle presentate nei 90 giorni di riapertura dei termini stabiliti dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648.

Purtroppo numerosi lavoratori licenziati per motivi politico-sindacali hanno presentato domanda per il riconoscimento dei loro diritti con qualche giorno soltanto di ritardo rispetto al termine di scadenza dei 90 giorni. Di conseguenza le loro domande sono state respinte dal competente comitato ministeriale. Alcune altre centinaia di domande di lavoratori non sono neppure pervenute all'esame del comitato anzidetto, per l'avvenuto superamento del termine stabilito e la conseguente azione di dissuasione effettuata sia dalle sedi dell'INPS sia dalle organizzazioni politico-sindacali territorialmente interessate.

Il Parlamento non può quindi sottrarsi all'obbligo di consentire la ricostruzione assicurativa a questi lavoratori e a quanti altri nel periodo 1948-1966 furono licenziati per motivi politico-sindacali e sono in grado di fornirne la prova. Soltanto con

la riapertura dei termini, sia pure per un breve periodo di tempo, è possibile impedire che, per il solo motivo di non aver fatto in tempo a presentare la domanda nei termini di legge, si determini una inammissibile disparità di trattamento fra lavoratori che si sono trovati nelle medesime condizioni ed hanno subito le conseguenze di licenziamenti ingiusti.

La riapertura dei termini è tanto più dovuta perché mira al risarcimento del danno pensionistico subito da lavoratori perseguitati e licenziati dal posto di lavoro per l'attivo impegno politico-sindacale profuso nella difesa delle libertà sindacali e quindi per il consolidamento e lo sviluppo della democrazia nel nostro paese.

Nello stesso tempo si impone l'estensione dei benefici pensionistici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, con le opportune modifiche, a favore dei lavoratori dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro sia stato risolto egualmente per motivi politici e sindacali.

È noto infatti che nel periodo più aspro dello scontro politico sviluppatosi nel Paese dall'immediato dopoguerra alla fine degli anni cinquanta, numerosi e pesanti furono gli atti autoritari, spesso repressivi, posti in atto contro quadri politici e sindacali, colpiti unicamente perché impegnati in difesa degli interessi e dei diritti dei lavoratori. È pure generalmente noto che il comportamento repressivo contro militanti politici e rappresentanti sindacali non si esauriva unicamente con iniziative dirette a limitarne la libertà di azione o mediante provvedimenti punitivi di varia natura, come richiami, censure o provvedimenti disciplinari. Spesso si concludeva con una definitiva espulsione dal posto di lavoro attuata o con licenziamento diretto oppure con trasferimento in sedi disagiate che comportavano, per il soggetto perseguitato, le dimissioni dall'impiego.

Erano gli anni in cui il Ministero della difesa non rinnovava agli operai ed impiegati i contratti di lavoro se risultavano attivisti sindacali o aperti militanti politici o li costringeva a dimettersi « volontariamente » per i trasferimenti punitivi di-

sposti all'improvviso ed immediatamente esecutivi, e in cui al Ministero dell'interno fu attuato dalla polizia l'allontanamento di migliaia di agenti, che, all'indomani della Liberazione, erano stati reclutati nelle formazioni partigiane garibaldine.

D'altra parte si deve ricordare che esistono precedenti positivi anche in questo settore.

Il Parlamento ha preso in esame e risolto positivamente questo problema con la legge 31 marzo 1971, n. 214, per gli ex dipendenti del Ministero della difesa cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o che si avvalsero dell'esodo volontario in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento a sedi di disagiata risistemazione, ma con esclusione degli impiegati ed operai di ruolo e non di ruolo che furono licenziati per motivi politici e sindacali.

Inoltre all'atto dell'approvazione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, il Parlamento rilevò che l'esclusione dai benefici pensionistici dei lavoratori del settore pubblico licenziati per rappresaglia politico-sindacale rappresentava una grave lacuna e si impegnò solennemente a rimediare presto eliminando una tanto ingiustificata disparità di trattamento.

Di queste esigenze e di queste attese non più eludibili e rinviabili dei lavoratori licenziati per motivi politici e sindacali di tutti i settori, si fanno portavoce autorevolmente l'Associazione nazionale perseguitati e licenziati per rappresaglia politica e sindacale, il Comitato nazionale licenziati della difesa e discriminati della pubblica amministrazione, il Comitato nazionale ufficiali combattenti della guerra di liberazione retrocessi dal Ministero dell'interno.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, che fra l'altro tiene conto di analoghe proposte già presentate nella X legislatura da altri parlamentari appartenenti a gruppi diversi e del confronto avvenuto in sede di Commissione, mira pertanto ad unificare in un solo provvedimento le misure di carattere risarcitorio nel trattamento pensionistico a favore dei lavoratori dipendenti di tutti

i settori che sono stati danneggiati nella carriera e che, soprattutto, sono stati colpiti dall'interruzione anticipata del rapporto di lavoro o di impiego, a causa del loro impegno politico-sindacale e delle conseguenti misure di rappresaglia.

Non esistono giustificazioni di sorta, sul piano giuridico, morale e politico, per negare, a chi non ha fatto in tempo ad avvalersene prima, il diritto a presentare la domanda per i benefici pensionistici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, pur potendo documentare che la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta per motivi che, indipendentemente dalle forme o motivazioni addotte, siano da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale.

Allo stesso modo è doveroso, oltre che giusto, riconoscere tale diritto con gli aggiustamenti del caso ai lavoratori appartenenti al settore pubblico, che possono dimostrare di essere stati colpiti nella carriera e, soprattutto, con l'anticipata espulsione dal rapporto di impiego per motivi di carattere politico-sindacale.

La proposta di legge è composta di 9 articoli.

L'articolo 1 riapre per 180 giorni il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione assicurativa da parte di tutti gli aventi diritto. L'articolo 2 estende il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale a tutti i lavoratori ex dipendenti di ruolo e non di ruolo dello Stato, delle aziende autonome dello Stato e degli enti locali e parastatali che possono dimostrare la motivazione politico-sindacale della risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego al di là delle ragioni addotte. L'articolo 3 prevede una diversa composizione del comitato che delibera sulle domande, affidandone la presidenza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, includendovi un rappresentante del Ministero dell'interno e aumentando il numero dei rappresentanti dei pensionati.

L'articolo 4 stabilisce che le domande degli ex dipendenti dello Stato devono essere presentate ai Ministeri da cui dipendevano all'epoca del licenziamento. Per la istruttoria delle domande e per l'emissione di un motivato parere sulla fondatezza delle stesse viene istituita presso ogni Ministero una commissione di nomina ministeriale composta di tre funzionari, uno dei quali su designazione delle federazioni dei pensionati aderenti alle Confederazioni sindacali dei lavoratori. L'articolo 5 stabilisce un termine di 90 giorni per la presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti negativi del comitato, come pure per la loro decisione. In mancanza di decisione nel termine suindicato il ricorso si intende accolto.

Gli articoli 6, 7 e 8 risolvono positivamente alcuni aspetti particolari riguardanti la ricostituzione del trattamento pensionistico degli ex dipendenti pubblici civili e militari, specialmente per quanto riguarda coloro che sono stati danneggiati nella carriera, pur non essendo stati licenziati ed essendo rimasti in servizio ad onta delle persecuzioni subite.

Queste sono le motivazioni e le finalità di questa proposta di legge. Perciò abbiamo fiducia, onorevoli colleghi, che essa meriti la vostra attenzione ed il vostro consenso.

I lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico che tanto hanno dato durante la vita lavorativa per dimostrare in concreto la loro fedeltà ai valori della libertà e della democrazia del nostro Paese non chiedono privilegi, ma un atto di riparazione, almeno sul piano pensionistico, al danno che è stato inferto a loro ed alle famiglie per motivi politico-sindacali, con l'illegittima espulsione dal posto di lavoro e con gli arbitri subiti in luogo della normale carriera. Trattandosi di cittadini anziani, non si può infine non raccomandare la massima sollecitudine possibile nell'esame e nella auspicata approvazione di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già riaperto con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è ulteriormente riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano altresì:

a) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo 1° gennaio 1946-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384,

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

ART. 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, è composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) tre rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle federazioni dei pensionati aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 4.

1. I dipendenti della pubblica amministrazione o i loro familiari superstiti, aventi diritto, devono presentare la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo al Ministero alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentano di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'apparte-

nenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. Il Ministero che ha ricevuto la domanda procede all'accertamento dei fatti tramite una commissione nominata dal Ministro e composta da tre funzionari, uno dei quali su designazione delle federazioni dei pensionati aderenti alle confederazioni sindacali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

3. La domanda corredata della documentazione e del motivato parere conclusivo della commissione deve essere trasmessa al Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, entro centottanta giorni dalla data di presentazione.

ART. 5.

1. Contro la decisione del Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

ART. 6.

1. Oltre al trattamento di quiescenza, sono attribuite agli ufficiali fino a due promozioni, ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante e agli altri dipendenti pubblici civili e militari la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di risoluzione del rapporto di impiego.

ART. 7.

1. Il diritto ai benefici di cui all'articolo 6 è riconosciuto altresì agli uffi-

ciali, sottufficiali ed altri dipendenti della pubblica amministrazione che, pur essendo rimasti in servizio sino al compimento dei normali limiti di età, sono stati danneggiati nella carriera con trasferimenti, mancate promozioni e vessazioni di vario genere in conseguenza del loro impegno sindacale e politico.

2. Per la presentazione della domanda e della documentazione relative ai benefici previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo si applicano i termini previsti dagli articoli 1 e 4.

ART. 8.

1. Il riconoscimento del grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza e la ricostruzione di carriera, previsti dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si intendono non limitati all'ambito delle carriere e dei ruoli di appartenenza durante l'attività di servizio in polizia a prescindere dai ruoli di inquadramento.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di riconoscimento e ricostruzione di carriera degli ex ufficiali partigiani precedentemente definite in difformità da tali criteri.

ART. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati, per quanto attiene all'articolo 1, in lire 5 miliardi per il 1992, 4,5 miliardi per il 1993 e 4 miliardi per il 1994, ed in lire un miliardo per il 1992, 920 milioni per il 1993, 850 milioni per il 1994 per quanto attiene ai restanti articoli, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».